

Penale Sent. Sez. 1 Num. 43727 Anno 2015

Presidente: GIORDANO UMBERTO

Relatore: NOVIK ADET TONI

Data Udiienza: 11/06/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

HRUSTIC JADRAN N. IL 20/12/1978

avverso il decreto n. 4889/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIA,
del 14/11/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott.

giulio Romano
che ha detto che il nome non
è dichiarato incriminabile

Udit i difensor Avv.;



RILEVATO IN FATTO

1. Con decreto emesso in data 14 novembre 2014 il Magistrato di Sorveglianza di Pavia dichiarava inammissibile il reclamo, proposto dal detenuto Hrustic Jadran, che aveva chiesto il riconoscimento a titolo di risarcimento della riduzione di pena di cui all'art. 1 del decreto-legge 92/14. In particolare, le doglianze espresse dal detenuto erano così espresse "premesso che stato detenuto dal 18/5/2012 al 2/12/2013 in violazione dell'articolo 3 C.E.D.U. in quanto ubicato negli istituti di Como, Monza e Voghera in cella di dimensioni alla soglia minima garantita".

2 A ragione della decisione, il magistrato di sorveglianza rilevava che il reclamo non soddisfaceva i presupposti di ammissibilità richiesti dalla norma, posto che non era dedotta l'attualità del pregiudizio subito ai sensi dell'articolo 3 C.E.D.U., rilevante ai fini di radicare la competenza del magistrato di sorveglianza, e non erano, inoltre, allegati elementi di fatto a sostegno del pregiudizio asseritamente sofferto.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il detenuto a mezzo del difensore fiduciario, il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: il ricorrente, ancora in stato di detenzione, aveva evidenziato le condizioni di indebita sofferenza in cui si era svolta la sua detenzione, in condizioni diverse da quelle stabilite dal regime penitenziario. Il Magistrato di sorveglianza non aveva considerato l'impossibilità per il detenuto di documentare la sua situazione carceraria e avrebbe dovuto svolgere o disporre una attività tecnica al fine di riscontrare la consistenza del reclamo. Conclude chiedendo la revoca o la modifica del decreto.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, non essendo stato adeguatamente censurato il rilievo circa la non attualità del pregiudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

1. L'articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati) al comma 1 dispone "1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio".

2. La norma richiamata nella clausola di apertura "*quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b)*", a sua volta dispone che il magistrato di sorveglianza ha la funzione di provvedere sui reclami concernenti "l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal regolativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti".

3. Il primo requisito per poter richiedere la riduzione della pena è che in capo al detenuto sia configurabile una situazione di "attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti" conseguente all'inosservanza, da parte dell'Amministrazione, di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento. Un pregiudizio che, peraltro, deve afferire ad una condizione detentiva tale "da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo" e che, pertanto, configura una violazione del divieto di tortura ovvero di trattamenti "inumani o degradanti". Al di fuori di questa ipotesi viene meno la competenza del magistrato di sorveglianza.

4. Il procedimento risarcitorio è regolato dall'art. 69 bis comma 6 O.P. che rinvia alle forme previste dall'art. 35 bis, cioè il reclamo giurisdizionale, che si svolge ai sensi degli artt. 666 e 678 cod. proc. pen. Atteso il rinvio operato da dette norme alla disciplina generale contenuta nell'art. 568 c.p.p. (in quanto applicabile) e la loro natura di mezzi d'impugnazione in una procedura da ritenere ormai totalmente giurisdizionalizzata (Corte Cost., sent. n. 341 del 2006, n. 349 del 1993, n. 410 del 1993, n. 53 del 1993), il reclamo deve essere sostenuto, a pena di inammissibilità secondo i principi generali che regolano le impugnazioni, da specifici motivi (Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2000, n. 648, rv. 215388; Cass., Sez. 1, 26 settembre 2007, n. 37332, rv. 237505 in tema di permessi), nel cui ambito si deve muovere la valutazione del magistrato di sorveglianza.

5. Attesa la mancanza nell'istanza di indicazioni essenziali per valutare l'attualità del pregiudizio, la sua inerenza alla detenzione in corso e le condizioni di fatto in cui si è svolta la detenzione, correttamente il magistrato di sorveglianza l'ha dichiarata inammissibile.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non si applica la sanzione pecuniaria per la particolarità del caso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma, il 11 giugno 2015

Il consigliere estensore

Il Presidente